

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2724 DELLA COMMISSIONE**del 27 settembre 2023****che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 per quanto riguarda determinati riferimenti ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e la disponibilità di determinati gas puri****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di tenere conto degli ultimi aggiornamenti dei regolamenti nn. 9 ⁽²⁾, 41 ⁽³⁾, 63 ⁽⁴⁾ e 92 ⁽⁵⁾ della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sulle emissioni sonore dei veicoli della categoria L, che comprendono un ampliamento dell'ambito di applicazione delle disposizioni aggiuntive sulle emissioni sonore per rispecchiare più fedelmente il funzionamento urbano ed extraurbano dei motocicli in condizioni reali, è necessario modificare l'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione ⁽⁶⁾ inserendovi un riferimento alle ultime serie di modifiche di tali regolamenti UNECE.
- (2) Al fine di ridurre l'onere amministrativo per le autorità nazionali e i costruttori, la data di applicazione della serie più recente di modifiche dei regolamenti UNECE nn. 9, 41, 63 e 92 dovrebbe essere allineata all'applicazione dei requisiti Euro 5+ introdotti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/239 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (3) La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha perturbato l'approvvigionamento di elio gassoso, che è essenziale per ottenere l'idrogeno purificato necessario per effettuare le prove delle emissioni di gas di scarico. Data la situazione attuale e tenendo conto del fatto che l'azoto è già utilizzato come gas inerte alternativo all'elio sia per i veicoli passeggeri e commerciali leggeri che per i veicoli pesanti, è necessario includere l'azoto nel regolamento delegato (UE) n. 134/2014 in quanto gas opzionale nella miscela per ottenere idrogeno purificato.

⁽¹⁾ GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52.

⁽²⁾ Regolamento n. 9 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie L2, L4 e L5 con riferimento alle emissioni sonore [2018/1704] (GU L 290 del 16.11.2018, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento n. 41 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei ciclomotori per quanto riguarda le emissioni sonore [2023/320] (GU L 43 del 13.2.2023, pag. 14).

⁽⁴⁾ Regolamento n. 63 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli della categoria L1 con riferimento alle emissioni sonore [2018/1705] (GU L 290 del 16.11.2018, pag. 28).

⁽⁵⁾ Regolamento n. 92 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei sistemi di silenziatori dello scarico di ricambio non originali (NORESS) destinati ai veicoli delle categorie L1, L2, L3, L4 e L5 con riferimento alle emissioni sonore [2018/1707] (GU L 290 del 16.11.2018, pag. 162).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e che ne modifica l'allegato V (GU L 53 del 21.2.2014, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/239 della Commissione, del 20 febbraio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 per quanto riguarda l'adeguamento dei modelli per le procedure di omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli alle prescrizioni delle norme ambientali Euro 5 e Euro 5+ (GU L 48 del 21.2.2020, pag. 6).

